



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 155	Seduta del 20/12/2025
-------------	-----------------------

OGGETTO: Imposta di soggiorno - Determinazione tariffe per l'anno 2026

L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 11:50, alla presenza del Segretario dott. Patrizio Paoletti, autorizzato quale reggente a scavalco con Decreto del Funzionario incaricato della Prefettura di Firenze del 10.12.2025, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti n. 4 ed assente n. 0 componenti, come segue:

NOME	RUOLO	PRESENZA
Juri Sicuranza	Vicesindaco	Presente
Elena Cresti	Assessore	Presente
Stefano Cresti	Assessore	Presente
Michela Frasconi	Assessore	Presente

Il Vice Sindaco facente funzioni di Sindaco, JURI SICURANZA, presiede la seduta.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 23/2011, attuativo della Legge n. 42/2009, il quale dà la facoltà ai comuni inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D. Lgs. n. 23/2011, il quale prevede che i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Considerato che l'istituzione dell'imposta è subordinata alla consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio e che, in merito, questa amministrazione le ha incontrate, unitamente agli stessi titolari delle strutture, in data 10.12.2025;

Dato atto che durante l'incontro del 10.12.2025:

- è stata illustrata l'intenzione dell'Amministrazione di istituire l'imposta di soggiorno con decorrenza dal 01.04.2026;
- sono stati presentati e discussi le modalità e i criteri da adottare per la quantificazione dell'imposta e quelli per la ripartizione e l'utilizzazione a favore dei servizi turistici delle entrate derivanti;
- l'Amministrazione ha preso atto dei pareri espressi dalle stesse associazioni;

Richiamato inoltre l'art. 4, comma 1-ter del citato D. Lgs. n. 23/2011, introdotto dal D.L. n. 34/2020;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2025 è stata istituita, con decorrenza 01.04.2026, l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno", ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14.03.2011;

Visto il citato Regolamento Comunale, ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, il quale prevede che la misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera fissa o differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale in materia ed è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

- l'art. 4, comma 3, il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e in conformità al suddetto regolamento.
- l'art. 4, comma 4, in base al quale, In caso di mancata adozione di delibera di modifica, le tariffe si intenderanno confermate;
- l'art. 5, il quale prevede l'esenzione della tariffa nei casi opportunamente individuati;
- l'art. 15, che disciplina il tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, con funzioni di monitoraggio dell'applicazione dell'imposta con particolare riferimento alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta;

Ritenuto di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

Visto l'art. 4, comma 7 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017;

Atteso pertanto che, in base alla suddetta norma, i Comuni adottano la delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Dato atto che l'applicazione dell'imposta decorrerà secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 15-quater dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, con decorrenza 01.04.2026;

Ritenuto pertanto di dover approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per i pernottamenti effettuati nelle strutture, ove presenti sul territorio comunale, al fine di consentire l'immediata applicazione a valere dall'01.04.2026;

Ritenuto, limitatamente all'anno 2026, di non applicare l'imposta di soggiorno alle prenotazioni perfezionate entro il 20.12.2025, stabilendo pertanto una tariffa pari a zero, dietro presentazione di idonea documentazione entro il termine del 31.12.2025;

Esaminata la proposta redatta dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Polizia Municipale, Valentina Collini, tesa all'adozione, di quanto indicato in oggetto;

Ritenuto di poter fare propria la proposta di cui sopra, alla luce della condivisibilità delle finalità che si intendono perseguire con il suddetto atto;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Richiamata la nota MEF del 23.03.2021, Dipartimento delle Finanze, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, e s.m.i.;
- il regolamento comunale disciplinante l'imposta di soggiorno;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- lo statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1 - di recepire e fare propria la proposta, redatta dal responsabile dell' Area Servizi Finanziari e Polizia Municipale, Valentina Collini, in relazione a quanto in oggetto;

2 - di fare proprie le ragioni in premessa evidenziate, che si intendono qui riportate;

3 - di determinare le tariffe dell'imposta di soggiorno per i pernottamenti effettuati nelle strutture, ove presenti sul territorio comunale, come segue:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA L.R. 86/2016	TARIFFA A NOTTE PER PERSONA
Alberghi e CondHotel 5 stelle e superiori Residenze turistico alberghiere (R.T.A.) 4 stelle e superiori Strutture agrituristiche a 5 girasoli Residence 4 chiavi	€ 2,00



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Alberghi e CondHotel 4 stelle/3 stelle/2 stelle Residenze turistico alberghiere (R.T.A. residence) 3 stelle/2 stelle/1 stella Case e appartamenti vacanze, alberghi diffusi Agriturismi da 4 a 1 girasoli Residence 2-3 chiavi e residenze d'epoca Affittacamere, B&B Locazioni ad uso turistico svolte in forma imprenditoriale Locazioni ad uso turistico svolte in forma non imprenditoriale Campeggi Case per ferie Aree di sosta regolamentate Alberghi diffusi Villaggi turistici	€ 1,50
Ostelli, alberghi ad 1 stella	€ 1,00

4 - di stabilire, limitatamente all'anno 2026, di non applicare l'imposta di soggiorno alle prenotazioni perfezionate entro il 20.12.2025, stabilendo pertanto una tariffa pari a zero, dietro presentazione di idonea documentazione entro il termine del 31.12.2025;

5 - di precisare che in assenza di deliberazioni annuali di modifica le suddette tariffe si intenderanno confermate;

6 - di precisare che il gettito dell'imposta di soggiorno sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali;

7 - di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il presente atto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, dando atto che l'efficacia del presente provvedimento è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

8 - di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.L. n. 50/2017, l'imposta di soggiorno istituita e disciplinata nel regolamento di cui in premessa, entrerà in vigore secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 15-quater dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, con decorrenza 01.04.2026;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

9 - di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dando massima diffusione unitamente al Regolamento stesso;

10 - di incaricare il responsabile dell'ufficio proponente dell'adempimento di ogni ulteriore formalità derivante dall'assunzione del presente provvedimento;

11 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di dare massima diffusione del presente atto.

**IL VICE SINDACO
FACENTE FUNZIONI DI SINDACO**

Juri Sicurezza

IL SEGRETARIO COMUNALE

Patrizio Paoletti



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo on line del Comune in data odierna e così per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
Patrizio Paoletti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD).